

## Lo sai che...

**Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio,  
bonus arredi e riqualificazione energetica****Lo sai che le agevolazioni per ristrutturazioni/ riqualificazioni energetiche sono state prorogate?**

Le detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica sono state oggetto di importanti modifiche.	
<b>A - DETRAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 16-bis, TUIR)</b>	
Dopo l'incremento al 50%, con limite di spesa a 96.000 €, per i lavori effettuati dal 26/6/2012 al 30/6/2013, si sono aggiunte ulteriori proroghe per i lavori effettuati fino al 31/12/2014 (D.L. 63/2013 e poi L. 147/2013).	
<b>Beneficiari</b>	Contribuenti residenti/e non, proprietari e nudi proprietari, altri possessori (inquilino, comodatario, usufruttuario, diritto abitazione). Spetta anche all'imprenditore su immobili destinati a locazione/comodato.
	In caso di variazione della titolarità, spetta al nuovo titolare dell'immobile (salvo diverso accordo scritto nell'atto); nel caso di cessazione della locazione o comodato, l'inquilino o comodatario continua a fruirne.
<b>Interventi spese</b>	Manut. ordinaria su parti condom.; manut. straord./restauro e risanamento conservativo/ristrutt.ne edilizia/ricostruzione immobile danneggiato da eventi calamitosi/misure antisismiche/box-posti auto pertinenziali/eliminazione barriere archit./bonifica amianto/interventi prevenzione atti illeciti. <b>Incluse</b> progettazione e prestazioni prof.li, materiali, oneri urbanizzazione. <b>Escluse</b> spese trasloco e custodia mobili.
<b>Misura</b>	<b>Dal 26/6/2012 al 31/12/2014: 50%</b> , (limite di 96.000 € per u.i.); <b>dall'1/1/2015 al 31/12/2015: 40%</b> (limite di 96.000 € per u.i.); <b>dal 2016: 36%</b> (limite di 48.000 € per u.i.)
	Spese adozione misure antisismiche su abitaz. princ. e immobili strumentali situati in zone altamente sismiche con procedure autorizzatorie attivate dal 4/8/2013, spetta, fino al 31/12/2014, la detrazione del <b>65%</b> con limite spesa di 96.000 € per u.i. (misura ridotta al <b>50%</b> per spese effettuate dall'1/1/2015 al 31/12/2015; L. 147/2013).
<b>Rate</b>	Detrazione IRPEF, ripartita in 10 rate annuali di pari importo. No cumulo con detrazione lett. C) (cft. sotto)
<b>Obblighi</b>	In UNICO/730 indicare dati catastali immobile (per lavori effettuati da detentore: estremi registrazione atto locazione/comodato e altri dati richiesti per controllo detrazione); pagamento con bonifico bancario/postale; comunicazione preventiva ASL (salvo eccezioni previste dai decreti leg.vi su sicurezza cantieri); conservazione documentazione (abilitazioni, accatastamento, ICI/IMU, bonifici, fatture).
<b>B - DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (art. 16, c.2, D.L. 63/2013; L. 147/2013)</b>	
Acquisto mobili + grandi elettrodomestici (cat.≥ A+, A per i forni), <b>nuovi</b> , dal 6/6/13 al 31/12/14: detraz. <b>50%</b> se destinati ad <b>arredare immobile ove sono fatti interventi di recupero (anche se l'ambiente è diverso)</b> . Spesa max 10.000€, incluso trasp. e montaggi; limite riferito a ogni u.i. oggetto di ristrutturazione (Circ. 29/13). Fruibile in <b>10 rate annuali costanti</b> . Obbligo <b>bonifico</b> bancario/postale (RA 4% operata da banche); <b>carte di credito/debito</b> (Circ. 29/13). Detrazione solo se ristrutturazione sostenuta dal 26/6/2012; data inizio lavori ristrutturazione anteriore acquisto mobili; non occorre che ristrutturazione sia pagata prima acquisto mobili (Circ. 29/13). Spetta anche se ristrutturazioni minori spese mobili (art. 7 D.L. 47/2014). Non spetta se collegato a spese risparmio energetico con detrazione 65% (Circ. 11/E/14)	
<b>C. - DETRAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art. 1, cc. 344-347, L.296/06)</b>	
L'agevolazione iniziale del 55% è stata oggetto di incrementi temporanei, anche differenziati e con termini più ampi a favore dei condomini (L. 147/2013).	
<b>Beneficiari</b>	Contribuenti, residenti/e non, (anche reddito impresa), che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile ristrutturato (compresi inquilino). Dall'1/1/2016 detrazione solo per persone fisiche (art. 16-bis, lett. h, TUIR). <b>Attenzione - variazione titolarità, vedi sopra lett. A</b>
<b>Interventi/spese</b>	Riq.ne energetica, compresi lavori edili/prestazioni professionali, su edifici esistenti, di qualunque categoria catastale (abitativi, rurali, strumentali). <b>Incluse</b> sostituzioni imp. riscaldamento con pompe calore alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per acqua calda sanitaria.
<b>Misura</b>	Spese <b>fino al 5/6/2013: 55%</b> ; <b>dal 6/6/2013 al 31/12/2014</b> (prorogato al 30/6/2015 per condomini): <b>65%</b> . <b>Dall'1/1/2015 al 31/12/2015: 50%</b> (condomini: <b>dall'1/7/2015 al 30/6/2016</b> ); <b>dall'1/1/2016: 36%</b> (condomini: <b>dall'1/7/2016</b> ). Spetta entro limiti di importo diversi per tipologia di intervento.
<b>Modalità</b>	Detrazione IRPEF/IRES. Ripartita in 10 anni (pari importo). No cumulo con altre agevolazioni (detrazione lett. A, incentivi comunali, etc.)
<b>Obblighi</b>	Asseverazione, scheda informativa/certificazione energetica rilasciati da tecnici; trasmissione all'ENEA entro 90 gg. (si remissione in bonis); pagamento con bonifico bancario/postale (esclusi titolari reddito d'impresa).